



COMUNE DI CERCIVENTO
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO
PER
L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25.03.2000

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - Oggetto del Regolamento	3
ART. 2 - Ambito di applicazione.....	3
ART. 3 - Soggetti passivi dell'imposta.....	3
ART. 4 - Presupposto dell'imposta	3
ART. 5 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile	3
TITOLO II - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE	4
ART. 6 - Base imponibile	4
ART. 7 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili	4
ART. 8 - Fabbricati parzialmente costruiti	4
ART. 9 - Aliquote	5
TITOLO III - DICHIARAZIONI, DENUNCE E VERSAMENTI	5
ART. 10 - Dichiarazioni e denunce	5
ART. 11 - Versamenti.....	5
ART. 12 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta	6
TITOLO IV - DETRAZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI.....	6
ART. 13 - Detrazioni e riduzioni	6
ART. 14 - Agevolazioni.....	6
ART. 15 - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali.....	7
ART. 16 - Esenzioni	7
TITOLO V - CONTROLLO, VERIFICA, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI ...	7
ART. 17 - Controllo e verifica.....	7
ART. 18 - Liquidazione e accertamento	8
ART. 19 - Rimborsi	9
TITOLO VI - NORME SANZIONATORIE.....	9
ART. 20 - Sanzioni	9
ART. 21 - Interessi.....	9
TITOLO VII - CONTENZIOSO E TUTELA DEL CONTRIBUENTE.....	10
ART. 22 - Contenzioso e conciliazione giudiziale	10
ART. 23 - Contenimento del contenzioso.....	10
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI	11
ART. 24 - Entrata in vigore	11
ART. 25 - Norma transitoria	11

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997¹ e disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

ART. 2 - Ambito di applicazione

1. L'imposta è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale.

ART. 3 - Soggetti passivi dell'imposta

1. L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, sia proprietaria di immobili ovvero titolare, sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

ART. 4 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto per il versamento dell'imposta è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. Per quanto riguarda i terreni agricoli del Comune di Cercivento, gli stessi non sono soggetti all'imposta (a sensi della lettera h) dell'art. 7 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504²) essendo l'intero territorio comunale ricompreso nella zona omogenea della Carnia, con qualificazione di terreno di montagna, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22.9.1982 n. 0466/Pres.

ART. 5 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato o la porzione di fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992³ (coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della L. 9.1.1963, n. 9), sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

TITOLO II - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE

ART. 6 - Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili descritti agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.
2. Per i fabbricati la base imponibile è determinata dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992⁴.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 5, dell'art. 5, del D.Lgs. n. 504/1992⁵, salvo quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento.

ART. 7 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Al fine di limitare l'attività contenziosa, il Comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale mediante una conferenza di servizio composta dai seguenti membri 1. Responsabile del servizio tributi, 2. Responsabile del servizio tecnico/urbanistico, 3. Dipendente comunale, 4. libero Professionista esterno all'amministrazione comunale esperto in materia; la conferenza delibera validamente con la presenza di 3(tre) membri.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati dal soggetto passivo, se non inferiori a quanto determinato applicando i criteri stabiliti nelle forme di cui al comma precedente.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo - nei due anni successivi e semprechè le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia dichiarato o definito ai fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del 30% (trenta per cento) rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettera c), d) ed e), della legge n. 457/1978⁶, la base imponibile è determinata mediante applicazione dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 504/1992⁷ e in conformità alle indicazioni fornite dal Comune, in relazione al valore delle aree fabbricabili, con la procedura descritta nel presente articolo.

ART. 8 - Fabbricati parzialmente costruiti

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita e autonomamente assoggettata a imposizione come fabbricato.

ART. 9 - Aliquote

1. Entro la data di approvazione del bilancio di previsione annuale, la giunta comunale stabilisce l'aliquota, in misura unica o differenziata, relativa all'imposta per l'anno in riferimento al quale viene approvato il bilancio di previsione annuale, avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale.

TITOLO III - DICHIARAZIONI, DENUNCE E VERSAMENTI

ART. 10 - Dichiarazioni e denunce

1. La dichiarazione già presentata per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano variazioni dei dati ed elementi dichiarati cui ne consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute su apposito modulo messo a disposizione dall'amministrazione comunale.
2. I soggetti passivi devono comunicare al Comune, su detto modulo, acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva, di immobili siti nel territorio del Comune, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la modificazione.
2. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata comunicazione congiunta.
3. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117 n. 2⁸ del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
4. Sono esclusi dall'obbligo della comunicazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992⁹.

ART. 11 - Versamenti

1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta nei tempi e nei modi previsti dal comma 2, art 10, D.Lgs. n. 504/1992¹⁰ e successive modificazioni; in particolare, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve avvenire in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.
2. Le scadenze, di cui al comma precedente, sono prorogate al giorno lavorativo successivo nel caso cadano di domenica o giorno festivo.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 1 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune oppure su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.
4. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 446/1997¹¹, i versamenti ICI si considerano regolarmente eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento rispecchi la totalità dell'imposta dovuta per l'anno di riferimento relativa alla proprietà.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrando nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita; il versamento dell'imposta

deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.

6. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati all'art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
7. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta nell'anno solare risulti inferiore a Lire 10.000.= (diecimila). Qualora l'imposta dovuta risulti, in ragione d'anno, complessivamente superiore a Lire 10.000.=, ma le singole rate comportino importi inferiori a tale somma, il soggetto passivo deve versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.

ART. 12 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o), del D.Lgs. n. 446/1997¹² il Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:
 - a. il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
 - b. il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di tre mesi nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico.
2. La situazione di grave e comprovato disagio economico, di cui alla lettera b) del comma precedente, deve essere attestata dal competente servizio sociale a seguito di richiesta da parte del contribuente.

TITOLO IV - DETRAZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 13 - Detrazioni e riduzioni

1. Con la medesima deliberazione descritta all'art. 9 del presente regolamento potranno essere stabilite le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.
2. Per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili può essere richiesta la riduzione d'imposta pari alla metà dell'imposta stessa, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; a tal fine il contribuente, per dimostrare la condizione di inagibilità o inabilità, può domandare una perizia all'ufficio tecnico del Comune, sopportandone le spese, ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta ai sensi della legge n. 15/1968.
3. Le detrazioni e agevolazioni, di cui al comma 1 del presente articolo, competono anche ai proprietari di abitazioni ricoverati in strutture protette (ospedali, case di riposo, ecc.); spetta tuttavia agli stessi o ai parenti e affini provvedere alla relativa comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune.

ART. 14 - Agevolazioni

1. Possono essere previste eventuali agevolazioni per l'abitazione principale nelle forme e nei tempi previsti dagli articoli 9 e 13 del presente regolamento, avendo riguardo a particolari situazioni di carattere sociale.
2. Si considerano abitazioni principali, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta ovvero della detrazione per queste previste:

- a. quelle concesse in uso gratuito agli ascendenti e discendenti in linea retta di 1° grado nonché ai parenti in linea retta e collaterale di 2° grado purché questi ultimi siano in condizioni di invalidità e non risultino proprietari di altra abitazione;
 - b. quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
3. Per ottenere le agevolazioni di cui ai commi precedenti, gli interessati devono presentare domanda sul modulo fornito dal Comune, contenente apposita autocertificazione redatta dagli interessati ai sensi della legge n. 15/1968.

ART. 15 - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 446/1997¹³, le cantine, i box, i posti macchina coperti o scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono della aliquota ridotta prevista per la stessa, purché vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.
2. Ai fini del comma precedente è intesa come abitazione principale ovvero equiparata a essa, per espressa previsione legislativa:
 - a. l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
 - b. l'unità immobiliare, appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
 - c. l'alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.);
 - d. l'unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata.
3. Il presente articolo si applica anche per le situazioni venutesi a creare a seguito della circolare del Ministero delle Finanze 114/E del 25.5.1999.

ART. 16 - Esenzioni

1. Si ritengono esenti dall'ICI gli immobili descritti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992¹⁴, gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'art. 3, D.Lgs. n. 504/1992¹⁵, nonché di quelli posseduti a titolo di comodato, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. Il Comune si avvale della facoltà prevista dall'art.6, comma 5, della Legge 23.12.1998, 448¹⁶.

TITOLO V - CONTROLLO, VERIFICA, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI

ART. 17 - Controllo e verifica

1. Il Comune, stante il precedente art. 10, per gli anni di imposta per i quali opera il regolamento non può più emettere avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, né avvisi di accertamento in rettifica per l'infedeltà della dichiarazione, né avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione.
2. Per l'attività di verifica e controllo di dichiarazioni e versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992¹⁷; in particolare può invitare i contribuenti, indicando il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, nonché inviare agli stessi questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; l'ente può,

altresì, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati attraverso il canale postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per il tramite del messo notificatore.
4. Alla giunta comunale è attribuito il compito di decidere le azioni di controllo, su gruppi omogenei di contribuenti o di immobili, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza.

ART. 18 - Liquidazione e accertamento

1. A seguito di controllo e verifica delle dichiarazioni e delle denunce presentate dai contribuenti di cui all'art. 17, il Comune provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.
2. Per gli anni di imposta 1999 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento disciplinato dal D.Lgs. 504/92, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni con le modalità dei successivi commi 3, 4 e 5.
3. Il Comune emette avviso di liquidazione, che deve essere notificato al contribuente con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 17 del presente regolamento, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti.
4. L'avviso di liquidazione deve essere notificato al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
5. Qualora, a seguito di controllo, verifica e correzione di errori materiali, accertata l'infedeltà, l'incompletezza, l'inesattezza della dichiarazione, denuncia o comunicazione, ovvero a seguito di accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione, il Comune emette e provvede alla notifica al contribuente, con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 17 del presente regolamento, dell'avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni e interessi.
6. La notifica dell'avviso di accertamento di cui al comma precedente deve essere eseguito entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
7. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
8. Richiamato l'art. 17 comma 1 del presente regolamento sono eliminate:
 - a. le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 504/92¹⁸;
 - b. le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione.
9. Richiamato l'art. 6 comma 2 del presente regolamento la comunicazione non assume il valore di dichiarazione e ha la mera funzione di supporto unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale che verrà effettuata con le modalità di cui alla circolare n. 296/E del 31.12.98.
10. Richiamato l'art. 11 comma 4 del presente regolamento l'eventuale provvedimento diretto al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni deve essere emesso nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso

ART. 19 - Rimborsi

1. Il Comune dispone il rimborso su richiesta del contribuente da presentare nel termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
2. Qualora, su richiesta del Comune, l'ufficio competente (attualmente il catasto) attribuisca ai fabbricati non iscritti in catasto una rendita catastale definitiva inferiore a quella dichiarata dal contribuente con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti per il possesso di fabbricati previsti dal comma 4, art. 5, D.Lgs. 504/1992¹⁹, il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi di legge, è disposto d'ufficio dal Comune entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione.
3. Per le aree divenute inedificabili il rimborso, maggiorato degli interessi di legge, spetta limitatamente all'imposta pagata, come calcolata ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992²⁰, al netto dell'imposta dovuta ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della stessa legge, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata dal soggetto passivo, secondo le modalità e quant'altro previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992²¹, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
4. Condizione indispensabile per l'ipotesi di rimborso, di cui al comma precedente, è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, nè da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione che comporta l'inedificabilità di tali aree e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo.
5. I rimborsi non sono dovuti qualora l'importo, comprensivo degli interessi, risulti inferiore a Lire 10.000.= (diecimila).

TITOLO VI - NORME SANZIONATORIE

ART. 20 - Sanzioni

1. Sono sanzionate l'omessa e la tardiva presentazione della denuncia, l'infedeltà della stessa, l'omesso o il tardivo versamento nonché gli errori formali non incidenti sull'ammontare dell'imposta. Le sanzioni ivi previste valgono per i periodi precedenti all'approvazione del regolamento.
2. Alle irregolarità di cui al comma precedente si applicano le sanzioni stabilite nell'allegato A, tabella 1, del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 473/1997.
3. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione di imposta o di maggiore imposta, le sanzioni sono irrogate con lo stesso atto di liquidazione o di accertamento; per le altre infrazioni il Comune provvede con separato provvedimento da notificare entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
4. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della notifica del provvedimento di cui al comma precedente.

ART. 21 - Interessi

1. Gli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso, nella misura stabilita dal comma 5, art. 14, D.Lgs. n. 504/1992²², dai commi 141 primo periodo e 142 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662²³ e dall'art. 17 della legge 8 maggio 1998 n. 146²⁴, si applicano per semestre compiuto

to e unicamente sulle somme dovute a titolo d'imposta; la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

TITOLO VII - CONTENZIOSO E TUTELA DEL CONTRIBUENTE

ART. 22 - Contenzioso e conciliazione giudiziale

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto impugnato alla competente commissione tributaria, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora, a seguito di ricorso del contribuente, l'iter processuale sia iniziato avanti alla competente Commissione tributaria provinciale, il Comune può proporre o accettare la conciliazione totale o parziale della controversia (cd conciliazione giudiziale).

ART. 23 - Contenimento del contenzioso

1. Al fine di contenere il contenzioso, si applicano le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997, in quanto compatibili, nonché dall'apposito regolamento comunale disciplinante l'istituto.
2. Qualora, su iniziativa del contribuente ovvero d'ufficio, emergano errori che abbiano causato l'emissione di avviso di liquidazione, avviso di accertamento, provvedimento che irroga le sanzioni, ruolo, provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o, comunque, di una posizione di pregiudizio nei confronti del contribuente, il Comune provvede a correggere i propri errori tramite l'annullamento degli atti illegittimi o infondati (istituto dell'autotutela); tale possibilità è consentita anche in pendenza di giudizio avanti alla Commissione tributaria e, in virtù dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dell'azione amministrativa, anche quando la pretesa dell'ente sia divenuta definitiva e non più impugnabile da parte del contribuente.
3. E' facoltà del contribuente di correggere e integrare gli errori commessi (ravvedimento del contribuente) tramite il pagamento di quanto correttamente dovuto, al netto di quanto già eventualmente versato, con l'applicazione di una sanzione ridotta e degli interessi moratori secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal regolamento comunale per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali; la possibilità del contribuente di ravvedersi è ammessa solo se la violazione non è già stata constatata e comunque quando non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.
4. Il contribuente può definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative all'ICI (definizione in via agevolata della controversia).

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2000.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in vigore che regolano l'imposta comunale sugli immobili.

ART. 25 - Norma transitoria

1. I soggetti che alla data del 1 gennaio 1999 risultavano titolari di diritto reale di enfiteusi o di superficie e il locatario di immobili condotti in locazione finanziaria sono tenuti a presentare la dichiarazione, di cui all'art. 6 del presente regolamento, entro la data di scadenza della presentazione dei redditi relativi all'anno 1999.

Note di riferimento al testo del Regolamento

¹ 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

² 7. Esenzioni.

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984

³ 9. Terreni condotti direttamente.

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.

2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4

⁴ 5. Base imponibile.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri

stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti

⁵ 5. Base imponibile.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

⁶ 31. Definizione degli interventi.

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

⁷ 5. Base imponibile.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

⁸ 1117. Parti comuni dell'edificio.

2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

⁹ 7. Esenzioni.

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

¹⁰ 10. Versamenti e dichiarazioni.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso

¹¹ 59. Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili.

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:

l) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:

1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata;

2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di controllo;

3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;

4) previsione di una sanzione, comunque non inferiore a lire 200.000 né superiore a lire 1.000.000 per ciascuna unità immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero 1);

5) potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione;

¹² 59. Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili.

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:

o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

¹³ 59. Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili.

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:

d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;

¹⁴ Vedi nota n. 9

¹⁵ 3. Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria

¹⁶ 6. Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.

5. È data facoltà ai comuni di applicare le disposizioni previste dal comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di imposta comunale sugli immobili a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità.

¹⁷ 11. Liquidazione ed accertamento.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

¹⁸ 11. Liquidazione ed accertamento.

1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.

2. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta

¹⁹ Vedi nota 4.

²⁰ Vedi nota 5.

²¹ 13. Rimborsi.

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14.

2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

²² 14. Sanzioni ed interessi.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

²³ 3. Disposizioni in materia di entrata.

141. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte, previsti dagli artt. 9, 20, 21, 39 e 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli interessi previsti dalla L. 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento.

142. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

²⁴ 17. Interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi locali.

1. Le disposizioni dei commi 141, primo periodo, e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti, rispettivamente, la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei comuni e delle province.

2. Per i tributi per i quali il saggio degli interessi è calcolato in relazione al semestre compiuto, la disposizione del comma 1, riguardante la misura degli interessi, ha effetto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.